



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola

AREA III: Manifestazioni sportive su aree pubbliche. Circolazione, chiusura strade.

VISTA la determinazione Dirigenziale n. 1581 del 22/07/2024, che forma parte integrante del presente provvedimento, con la quale la Provincia del Verbano Cusio Ossola - Settore II Lavori Pubblici - Servizio Viabilità -, in esito all'acquisizione dei pareri favorevoli degli enti interessati, ha autorizzato lo svolgimento della manifestazione ciclistica denominata "**7° CICLOSCALATA OMEGNA - MASSIOLA**", organizzata dalla società A.S.D. NOVARA CHE PEDALA, con sede a Novara (VB) in Corso Risorgimento n. 47, in programma **domenica 11 agosto 2024**, con partenza da Omegna (VB) alle ore 10.00 ed arrivo a Massiola alle ore 11:45 circa;

VISTO il programma della citata manifestazione nonché il percorso di gara, costituenti parte integrante del presente provvedimento, che interessa, tra l'altro, tratti di strada intercomunale ricadenti nel territorio dei comuni di Omegna, Germagno, Loreglia, Valstrona e Massiola di questo territorio provinciale;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art.9 del decreto legislativo 30.04.1992, n.285, come modificato dall'art.2 del decreto legislativo 15.01.2002 n.9, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

VISTI gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30.04.1992, n.285 e successive modificazioni;

ORDINA

la **sospensione temporanea della circolazione il giorno 11 agosto 2024, dalle ore 10,00 alle ore 11,45 circa**, per tutto il percorso della competizione sportiva ricadente nel territorio di questa provincia riprodotto nell'allegato programma.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "**inizio gara**" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "**fine gara**", comunque per un tempo **non superiore ai 15 minuti**.

Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione:

a. è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei ciclisti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);

b. è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;

c. è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

Quanto sopra, ferma restando la facoltà delle Forze di Polizia presenti di impartire le disposizioni che meglio possano fronteggiare eventuale, imprevedibili contingenze.

Gli organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione provinciale alla manifestazione sportiva citata in premessa, dovrà essere assicurata massima pubblicità alla presente sospensione della circolazione a cura degli organizzatori che si avvarranno anche di strumenti di diffusione fonica nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Prima dell'inizio della gara l'Ente organizzatore dovrà effettuare un sopralluogo per accertare l'esistenza, lungo le strade interessate dalla manifestazione, di eventuali interruzioni o limitazioni di transito adottando gli eventuali urgenti provvedimenti del caso, volti ad eliminare situazioni di pericolo.


A cura delle competenti Amministrazioni Comunali dovranno essere adottate tutte le necessarie misure cautelative per la sicurezza della circolazione stradale, predisponendo in particolare la deviazione del traffico mediante apposita segnaletica e, nel caso di manifestazione che si snodi su strade urbane, emettendo un proprio provvedimento di sospensione temporanea della circolazione.

La Questura del Verbano Cusio Ossola è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.

Gli organi di Polizia, preposti alla vigilanza, predisporranno le necessarie misure al fine di assicurare la sicurezza e l'incolumità pubblica.

Verbania, 25 luglio 2024

IL VICEPREFETTO
(Attianese)



fidanza

